

GREEN PASS E LUOGHI DI LAVORO

*Obblighi e modalità di
controllo*

GREEN PASS OBBLIGATORIO

Il [DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127](#) (*"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening"*), entrato in vigore il 22 settembre 2021, prevede l'obbligatorietà del Green Pass per tutti i lavoratori pubblici e privati, nel momento in cui accedono ai luoghi di lavoro, [dal 15 ottobre 2021](#) fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

GREEN PASS OBBLIGATORIO

L'obbligo di esibire il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro non riguarda solo il personale che svolge la propria attività con contratti di lavoro subordinato ma si estende a tutte le persone che svolgono, a qualsiasi titolo, una prestazione lavorativa, di formazione o di volontariato presso un luogo di lavoro o una Pubblica Amministrazione, sulla base di rapporti contrattuali differenti (anche contratti esterni).

COME OTTENERE IL GREEN PASS

La certificazione verde si può ottenere nei seguenti casi:

1. avvenuta **vaccinazione**, al termine del prescritto ciclo (Green Pass **valido dodici mesi** dal completamento del ciclo di vaccinazione);
2. avvenuta **guarigione da Covid-19** (Green Pass **valido sei mesi** dall'avvenuta guarigione);
3. effettuazione di **test antigenico rapido o molecolare** con esito negativo (Green Pass **valido 48 ore** dall'effettuazione del test rapido o **72 ore** dal test molecolare).

CONTROLLI E VERIFICA DEL GREEN PASS

Per il controllo dei certificati obbligatori, i datori di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, avranno il compito di definire le modalità operative per effettuare tali controlli, anche a campione, ed individuare, attraverso un atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento, che si effettuerà, possibilmente, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. L'associazione nazionale dei medici d'azienda ha puntualizzato che tale compito di accertamento non può essere affidato al medico competente aziendale.



La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 in Italia prevede l'utilizzo dell'applicazione – sviluppata dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Commissario Straordinario per l'Emergenza COVID-19 – VerificaC19, installata su un dispositivo mobile.

PROCEDURA VERIFICA-C19


L'applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore: l'app, infatti, è sviluppata e rilasciata nel pieno rispetto della protezione dei dati personali dell'utente e della normativa privacy vigente, soprattutto in quanto tramite l'app il datore di lavoro ha contezza del certificato ma non viene a conoscenza della motivazione, quindi se il lavoratore è vaccinato, guarito dal Covid o tamponato.



1. Il soggetto incaricato alla verifica della certificazione chiede al lavoratore di mostrare il QR code del suo certificato;
2. non appena aperta, l'interfaccia di VerificaC19 mostrerà il pulsante "Avvia scan" per attivare la fotocamera e inquadrare il codice QR relativo al certificato verde da analizzare;
3. utilizzando l'app viene letto il QR code e ne viene verificata l'autenticità utilizzando la chiave pubblica di firma del certificato;
4. una volta decodificato il contenuto informativo del Green Pass, comparirà l'esito della scansione con la dicitura "certificato valido" oppure "certificato non valido", accompagnato da alcune informazioni di base come nome, cognome e data di nascita del lavoratore;
5. la validità del certificato viene verificata rispetto alle date in esso contenute e alle regole in vigore in Italia per le Certificazioni verdi COVID-19.



SANZIONI PER INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO



✓ Sia nel settore privato che nel settore pubblico, dal primo giorno di mancata esibizione del Green pass, il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato, efficace fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021:

1. sospensione della retribuzione o altro compenso, comunicata immediatamente al lavoratore interessato;
2. non ci saranno ulteriori conseguenze disciplinari;
3. diritto alla conservazione del rapporto lavorativo;
4. l'irrogazione, da parte del Prefetto, di una sanzione amministrativa:



- per i datori di lavoro che non abbiano adottato le opportune misure organizzative o non abbiano verificato il rispetto delle regole è prevista una sanzione da 400 a 3.000 euro;
- per i lavoratori che accedono al luogo di lavoro senza Green Pass è prevista una sanzione da 600 a 1500 euro.

✓ Nelle imprese fino a 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, e non oltre il 31 dicembre 2021.